

Direttiva sul concetto di controllo per gestori patrimoniali soggetti alle norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP) e relative sanzioni

Il Comitato Direttivo emana la presente direttiva sul controllo del rispetto delle norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP) e le relative sanzioni in caso di violazioni.

Art. 1: Genere dei controlli

I membri dell'OAD FCT che hanno adottato le NCGP possono essere oggetto di quattro diversi tipi di controllo:

1. la revisione obbligatoria annuale, che viene eseguita dai revisori LRD nominati dagli affiliati;
2. la revisione obbligatoria pluriennale, che viene eseguita ogni tre anni dai revisori LRD, nominati dagli affiliati qualora al beneficio dell'autorizzazione ai sensi della Direttiva sull'applicazione di un ciclo di revisione pluriennale;
3. la revisione ordinaria, che viene eseguita da membri del Comitato Direttivo dell'OAD FCT o da terzi da esso designati;
4. la revisione straordinaria in caso di specifica denuncia, di violazioni accertate della normativa o quando esistano dubbi fondati che tali violazioni siano state commesse.

Art. 2: Qualifiche dei revisori

Per effettuare i controlli regolati nella presente direttiva il revisore deve essere iscritto all'albo dei revisori OAD FCT.

Art. 3: Oggetto della revisione

L'oggetto della revisione, valido sia per la revisione annuale e pluriennale nonché per quella ordinaria, è la verifica del rispetto della normativa regolata dalle NCGP. In particolare il revisore dovrà verificare:

- L'esistenza di un contratto di mandato scritto e la sua conformità alle NCGP
- L'esistenza di un profilo di rischio debitamente compilato

Art. 4: Revisione obbligatoria annuale o pluriennale

La revisione obbligatoria ha cadenza annuale o triennale in caso di autorizzazione al ciclo di revisione pluriennale. A questi fini l'esercizio annuale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno o del triennio di competenza. Il primo periodo di controllo inizierà il 1 ottobre 2009. Il revisore esegue una revisione a campione fra i clienti dell'affiliato. La revisione deve limitarsi all'attività di gestione patrimoniale.

Al termine del suo lavoro il revisore dovrà inviare un rapporto scritto all'affiliato con copia per conoscenza al segretariato dell'OAD FCT.

Il rapporto dovrà essere inviato entro 90 giorni dal 30 giugno. E' responsabilità del revisore farsi convocare per tempo dall'affiliato al fine di rispettare i termini di consegna.

Nel caso in cui il rapporto di revisione non pervenga all'OAD FCT nei termini, l'OAD FCT impartisce un ultimo termine di trenta giorni spirato infruttuosamente il quale il comitato direttivo procederà o incaricherà un terzo di effettuare la revisione.

Per coloro al beneficio della revisione pluriennale vige l'obbligo di presentare in sostituzione del rapporto annuale di revisione un'autocertificazione che attesti il rispetto delle disposizioni contenute nelle NCGP.

Art. 5: Concetto di rapporto e autocertificazione

¹ Il rapporto di revisione NCGP deve contenere quanto segue:

- a) dichiarazione di indipendenza del revisore LRD nei confronti dell'affiliato all'OAD FCT a cui si riferisce la revisione NCGP;
- b) dichiarazione del revisore LRD che attesti il possesso delle qualifiche richieste per effettuare revisioni NCGP a membri dell'OAD FCT;
- c) Numero di dossier di gestione patrimoniale all'inizio del periodo, nr. di nuovi dossier, nr. di dossier chiusi o trasferiti e numero di dossier in essere a fine periodo;
- d) tipo e ampiezza (in percentuale del numero totale dei mandati soggetti alle NCGP dell'affiliato) del controllo effettuato;
- e) risultati generali della verifica e, in caso di violazioni non gravi, elenco e descrizione delle stesse, senza indicare le generalità e le relazioni bancarie del o dei clienti a cui dette violazioni si riferiscono;
- f) relazione dettagliata sulle gravi infrazioni rilevate. In questi casi il revisore LRD deve verificare in modo più approfondito le fattispecie relative a dette infrazioni e violazioni nonché ampliare il campione di incarti e pratiche oggetto della verifica. Di tale controllo ne darà ampio resoconto.

² L'autocertificazione NCGP deve contenere quanto segue:

- a) Numero di dossier di gestione patrimoniale all'inizio del periodo, nr. di nuovi dossier, nr. di dossier chiusi o trasferiti e numero di dossier in essere a fine periodo;
- b) Conferma dell'esistenza per tutti i dossier di contratti scritti che rispettano il NCGP;

- c) Conferma dell'avvenuta informazione completa ai clienti ai sensi delle NCGP;
- d) Eventuali comunicazioni e spiegazioni dettagliate circa il mancato rispetto di quanto previsto ai punti b) e c);
- e) Comunicazione circa eventuali procedure civili o penali in corso in relazione all'attività di gestione patrimoniale, e relative delucidazioni particolareggiate.

Art. 6: Revisione ordinaria

Il Comitato Direttivo dell'OAD FCT, per il tramite del Delegato e responsabile delle inchieste, seleziona annualmente un campione casuale di affiliati che sarà oggetto della revisione ordinaria.

Responsabile all'interno del Comitato Direttivo per lo svolgimento di queste revisioni è il Delegato e responsabile delle inchieste. Egli può delegare il loro svolgimento ad altri membri del Comitato Direttivo o a terzi.

La revisione ordinaria si estende a tutte le relazioni soggette alle NCGP e non ancora in prescrizione.

Il revisore applica i medesimi principi previsti per la revisione annuale. Al termine del lavoro stilerà un rapporto che invierà all'OAD FCT, all'affiliato e se necessario al revisore LRD dell'affiliato.

Art. 7: Revisione straordinaria in caso di denunce, dubbi o di violazioni accertate

Nei seguenti casi il Delegato e responsabile delle inchieste effettuerà o farà effettuare una revisione straordinaria:

1. il rapporto del revisore LRD indica delle violazioni gravi della NCGP;
2. vi sono forti sospetti che l'affiliato non rispetti le disposizioni delle NCGP;
3. viene aperto un procedimento penale a carico dell'affiliato per ipotesi di reato attinenti alla sua attività di gestore patrimoniale, sempre che le esigenze della magistratura penale inquirente lo permettano;

È inoltre compito del Comitato Direttivo fare esperire controlli su fattispecie specifiche oggetto di denuncia da parte dei clienti. Il contenuto minimo della denuncia per l'apertura di una verifica sull'operato del gestore patrimoniale è il seguente:

- la denuncia deve essere presentata per lettera;
- la denuncia deve contenere i recapiti postali dettagliati del cliente, è diritto del cliente eleggere un proprio rappresentante in Svizzera per la ricezione della corrispondenza;
- la denuncia deve contenere la prova del rapporto di affari tra il denunciante e l'affiliato (ad esempio: copia del mandato, parcella o qualsiasi altro documento che comprovi la titolarità della relazione del denunciante e il suo rapporto d'affari con l'affiliato);
- la denuncia deve contenere una breve descrizione dei fatti che vengono imputati all'affiliato;

- il denunciante non ha diritto di essere informato sull'esito della verifica; alternativa: I denunciati non hanno tuttavia qualità di parte e pertanto non hanno diritto né all'esame degli atti né a essere informati del risultato degli accertamenti.
- L'OAD FCT ha il diritto di segnalare eventuali violazioni alle autorità competenti.

Questi tipi di controllo possono essere svolti solo da periti revisori ai sensi dell'art. 4 LSR. Nel caso in cui una violazione venga accertata il costo della verifica viene posto a carico dell'affiliato.

La revisione ha carattere investigativo, pertanto il revisore è autorizzato a controllare tutta l'attività dell'affiliato per accertarsi di disporre di tutti gli incarti attinenti all'attività soggetta alle NCGP svolta dall'affiliato. Il revisore dovrà a questo punto determinare l'ampiezza del campione.

Il revisore è autorizzato ad effettuare il suo controllo per tutte le relazioni soggette alle NCGP e non ancora in prescrizione.

Al termine del lavoro stilerà un rapporto dettagliato che invierà all'OAD FCT, all'affiliato e al revisore LRD dell'affiliato.

Art. 8: Sanzioni

¹ In conformità agli art. 23 e 32 degli Statuti, il Comitato Direttivo può decidere le seguenti pene convenzionali a carico dei Membri che hanno violato le norme degli Statuti, di regolamenti, delle Direttive e delle altre disposizioni emanati dall'OAD FCT in relazione con l'attività di gestione patrimoniale.

² Le pene convenzionali consistono in ammonimenti per i casi più lievi, in sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo è di franchi 100'000.- e nella revoca all'autorizzazione di esercitare quella gestione patrimoniale che necessita l'osservanza delle NCGP o nell'esclusione dall'OAD FCT nei casi più gravi.

³ Il Comitato Direttivo può ammonire il membro dell'OAD FCT che sia responsabile di infrazioni di lieve entità senza comminargli alcuna sanzione pecuniaria.

⁴ Il Comitato Direttivo avrà la facoltà di determinare l'importo della sanzione pecuniaria in funzione della gravità della violazione riscontrata, ma comunque sempre nel limite stabilito al precedente capoverso 2.

⁵ Il Comitato Direttivo ha la facoltà di deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro che si sia reso responsabile di violazioni gravi o ripetute o che non abbia ottemperato alle ingiunzioni del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può comminare una sanzione pecuniaria in luogo dell'esclusione o in aggiunta all'esclusione.

⁶ Nei casi descritti nel capoverso precedente, il Comitato Direttivo può rinunciare a deliberare l'esclusione dall'OAD FCT del membro responsabile delle violazioni ivi menzionate se questo dimostra di potere ristabilire la situazione legale nel termine massimo impartito dal Comitato Direttivo e garantire per il futuro l'osservanza delle norme.

La presente direttiva è stata approvata dal Comitato Direttivo in data 23 aprile 2009, modificata il 14 novembre 2013. Essa entra in vigore il 1.1.2014.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Segretario